

COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO

Provincia di BRESCIA

OGGETTO: Parere su “programmazione del fabbisogno triennale del personale 2024-2026 – P.I.A.O. 2024”

Vista la Sezione 3.3 del “PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024 pervenuta in data 2 febbraio 2024 riguardante il Fabbisogno del Personale 2024-2026 di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021 convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2021 n. 113 ed esaminata la relativa scheda, il sottoscritto:

PREMESSO che:

- ai sensi dell’articolo 39, comma 1, della Legge n. 449/1997 le pubbliche amministrazioni devono operare una programmazione triennale del fabbisogno di personale, come confermato dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
- l’articolo 33 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 detta disposizioni in materia di assunzione di personale nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria e in particolare il comma 2, stabilisce che a decorrere dal 20/04/2020:
 - a) i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio, asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, non superiore ad un certo valore soglia con riferimento alle entrate correnti;
 - b) il valore soglia è definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, calcolata sulla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione;
 - c) Il DPCM 17/03/2020 pubblicato l’11/09/2020 ha individuato il metodo di calcolo delle capacità assunzionali, le fasce demografiche, i valori soglia per fascia demografica e le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore;

CONSIDERATO che l’organo di revisione è chiamato, a sensi dell’art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall’art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall’art. 91 del T.U.E.L., nonché ad asseverare l’equilibrio pluriennale del bilancio di previsione ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019;

PRESO ATTO che con il D.M. 25.7.2023 è stato disposto, al fine di adeguare la disciplina del DUP all’articolo 6 del D.L. 80/2022 con cui viene inserito il Piano dei fabbisogni di personale nel PIAO, che la Parte 2 della Sezione Operativa del DUP (SeO) definisce, per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, costituendo tale disposizione il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l’approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell’ambito della sezione

Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione di cui al succitato art. 6 del Dlgs 80/2021;

ATTESO che con atto consiliare n. 63 del 27/12/2023 è stato approvato la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024/2026 in cui sono definite le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e che con atto consiliare n. 64 del 27/12/2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026 in cui risultano regolarmente inserite le suddette risorse;

VISTI:

- la scheda relativa alla programmazione del fabbisogno triennale del personale 2024-2026 allegata al P.I.A.O. 2024;
- la tabella di calcolo della capacità assunzionale e dell'incremento di spesa ammissibile;

RILEVATO che:

- il Comune di Quinzano d'Oglio si colloca nella fascia demografica lett. e) (popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti) della tabella 1 del citato D.M. 17/03/2020;
- l'incidenza della spesa del personale (Rendiconto 2022) sulle entrate correnti (media aritmetica 2020-2021-2022) al netto del FCDE di cui al Bilancio di Previsione 2022 è pari al 19,46%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 26,90%, come riportato nella sottostante tabella:

	2020	2021	2022
ENTRATE CORRENTI	4.305.744,24	4.013.911,60	4.782.113,78
MEDIA ENTRATE CORRENTI		4.367.256,54	
FCDE BILANCIO PREVISIONE 2022 (ASSESTATO)		27.500,00	
A) MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (previs. 2022)		4.339.756,54	
B) SPESA PERSONALE ANNO 2022 (ULTIMO RENDICONTO APPROVATO)		844.502,90	
RAPPORTO SPESA PERSONALE/ ENTRATE CORRENTI (b/A)		19,46	

RILEVATO altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Quinzano d'Oglio ha la possibilità di incrementare per il 2024 la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM), come riportato nella sottostante tabella:

FASCIA DEMOGRAFICA DI APPARTENENZA	E
VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM	26,90
INCREMENTO ASSUNZIONALE MASSIMO TEORICO (media entrate correnti al netto FCDE * (26,9%-19,46%) (d)	322.877,89
MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA (b+d)	1.167.380,79
% MASSIMA CONSENTITA DI INCREMENTO SPESA PERSONALE ART. 5 PER FASCIA COMUNE	26%
SPESA PERSONALE ANNO 2018	794.323,47
INCREMENTO MASSIMO SPESA PERSONALE - UTILIZZO % DI INCREMENTO PREVISTA DAL DM	206.524,10

(G*F)	
LIMITE MASSIMO SPESA PERSONALE:	1.000.847,57
SPESA DI PERSONALE PROGRAMMATA NEL 2024 AL NETTO IRAP	911.150,00
FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE I	89.697,57

PRESO ATTO:

che la spesa complessiva del personale è correttamente determinata sulla base di quanto previsto:

- o dall'art. 2 del D.M. 17.3.2020 attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019
- o dall'art.1, commi 557-quater, della legge 296/2006

e che per il triennio 2024/2026:

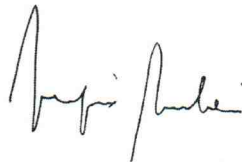
- o l'incremento della spesa risulta inferiore a quello massimo consentito;
- o la spesa annua complessiva ammontante ad € 911.150,00, che si ipotizza uguale per tutto il triennio non risultando alcuna indicazione in tal senso, si colloca nei limiti delle disposizioni vigenti,

il sottoscritto **attesta**, per quanto di propria competenza, la coerenza con i limiti previsti dalla normativa vigente riguardo alla spesa massima consentita per il personale, asseverando, nel contempo, purché sia valida la suddetta ipotesi, il rispetto in via previsionale dell'equilibrio pluriennale del bilancio. Tuttavia occorre tener conto che il rispetto dei limiti di spesa è stato verificato con riferimento alla spesa di personale risultante dal conto consuntivo 2022 (ultimo approvato), per cui sarà opportuno, ai fini dell'accertamento del mantenimento dell'equilibrio pluriennale del bilancio, un'ulteriore verifica dopo l'approvazione del conto consuntivo relativo al 2023 da approvarsi entro il prossimo 30 aprile.

Rammenta:

- a) che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica è tenuta a comunicare secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;
- b) che le assunzioni sono subordinate:
- o all'adozione del piano delle azioni positive 2024-2026 in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006
 - o alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale e delle situazioni di soprannumero ai sensi dell'art. 33, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001;
 - o agli obblighi di certificazione dei crediti (art. 9, comma 3-*bis*, del Dl 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, modificato dall'art. 27 del Dl n. 66/2014)

IL REVISORE DEI CONTI
(dott. Sergio Marzari)



Quinzano d'Oglio, 7 febbraio 2024

